

**Ancona 4 aprile 2013**

**Audizione alla V° Commissione Consigliare**

***PROPOSTA DI LEGGE N. 280:***

***“SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA”***

Innanzitutto porto i saluti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche; ringrazio per la convocazione odierna in merito alla proposta di legge n. 280 di iniziativa della Giunta Regionale.


Mi piace ricordare che il contributo del Servizio Sociale professionale alla costruzione di una ‘via italiana al Welfare’ è stato ed è determinante. Sin dal dopoguerra la storia del Servizio Sociale si identifica con quella della ricerca e della concreta elaborazione di un modello di Stato della Sicurezza Sociale e del Ben-essere, nel quale i cittadini più deboli (bambini ed adolescenti, malati di mente, donne e madri sole, disoccupati, lavoratori precari, immigrati, anziani, ecc.), spesso privi di “voce” e, quindi, di forza contrattuale, vedessero pienamente riconosciuti i propri diritti di cittadinanza.

Sin dalle origini, l’orientamento del Servizio Sociale alla prevenzione – piuttosto che alla cura e agli interventi riparativi – è stato prevalente. Da almeno tre decenni, peraltro, la logica del “lavoro sociale” sviluppata dagli Assistenti Sociali è quella dell’approccio comunitario. Una filosofia ed una pratica che vede e percepisce le comunità locali come risorsa e non come problema;

- che costruisce legami e forme di solidarietà,
- che rafforza le reti primarie e suscita/stimola, reti di secondo livello (istituzionali e di terzo settore).
- che coniuga una dimensione micro-sociale (di valorizzazione e promozione del singolo soggetto e della singola unità familiare) ed una dimensione macro-sociale (di crescita e potenziamento del capitale sociale, fonte della comunità).

Gli Assistenti Sociali, in sintesi, hanno “testimoniato” la rilevanza ed il carattere “produttivo” dei Servizi, quale opportunità per ricomporre la frattura fra sistema politico-amministrativo e società civile in percorsi di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e crescita delle comunità.

Quest’Ordine Professionale, nell’esprimere apprezzamento sul disegno di legge al vaglio di codesta Commissione Consigliare, che per completezza e specificità deve divenire leva di sviluppo e innovazione delle politiche sociali del territorio regionale, a partire dalle autonomie locali, propone alcune riflessioni scaturite dal dibattito interno




al fine di migliorare, ove possibile la legge, confermando la piena disponibilità ad offrire il proprio contributo ora ed in futuro.

L'osservazione di base che ci preme ribadire con forza è che la proposta di legge è priva di forza così come traspare dalla sua formulazione; infatti rinvia a successive decisioni della Giunta Regionale sia le definizioni dei contenuti che gli standard dei servizi di cui **all'art 2, comma 3 ( tipologie dei servizi )**; è opportuno che la legge imprima un cambiamento di rotta certo e duraturo nel tempo, che veda gli enti locali ed il terzo settore, nonché tutti gli attori sociali impegnati nel raggiungimento di obiettivi, confrontarsi con certezze di direttrici e programmi fermi e non incertezze, ovvero attese (immobilismo) di ulteriori atti, che si perdono nelle piaghe delle continue crisi sociali e della politica in cerca di conferme elettorali.

In relazione alle tematiche relative al Servizio Sociale Professionale che l'Ordine interpreta, si sottolineano alcune perplessità che troviamo nel testo della proposta di legge:

1. **Art 2, comma 2, lettera a):** -*“i servizi sociali professionali”*- La letteratura scientifica e consolidata nel tempo, individua “il Servizio Sociale Professionale” come quello agito degli Assistenti Sociali; questo termine al plurale rimane molto vago ed indefinito, o si specifica per le categorie interessate o si usa la giusta terminologia.
2. **Art. 2, comma 3:** (*figure professionali...*) La tematica è di fondamentale importanza e questo rinvio ad atti futuri ci sembra una carenza di idee ; se è vero ciò che si enuncia nell'art 1 (*oggetto e finalità*) e nell'art. 2 (*tipologie di servizi sociali*),, ci sembra ovvio che non può essere altrimenti che gli strumenti messi in azione per realizzarli siano reali. Sarebbe opportuno che fosse introdotto nel **comma 3** : *“la Giunta Regionale stabilisce per ogni tipo di servizio di cui al comma 2 gli standard organizzativi e le figure professionali “ idonei ed adeguate, da impegnare. Ciò darebbe concretezza alle azioni da intraprendere e garantirebbe una programmazione certa.*
3. **Art. 8, comma 2, lettera h) - ( Comitato dei Sindaci )** : *“organizza e disciplina il servizio sociale professionale- SSP - e il segretariato sociale”*; in merito all'organizzare il SSP non ci sono osservazioni in quanto è un'attività di competenza e necessaria alla gestione ordinaria sulla base del contesto locale e della relative programmazioni di zona; in merito al termine “disciplina” rileviamo l'inadeguatezza e la preoccupazione in quanto temiamo che possano verificarsi diverse declinazioni a livello locale delle funzioni proprie del SSP non in linea con la definizione del servizio di SSP descritto dalla normativa di riferimento; si ripropone di seguito la definizione di Servizio Sociale Professionale, riconosciuta a livello nazionale e che dovrebbe essere recepita anche dalla Regione Marche e quindi da tutti gli Ambiti territoriali: **Il servizio sociale professionale svolge**



**funzioni e attività di lettura e decodificazione della domanda e del bisogno sociale, presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, predisposizione di progetti personalizzati, attivazione e integrazione di servizi e delle risorse in rete, accompagnamento e aiuto nei processi di promozione ed emancipazione; assume uno specifico ruolo negli organi e nelle strutture deputate ai processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; è garantito da professionisti Assistenti Sociali iscritti all'Albo che operano nell'osservanza del proprio codice deontologico, con autonomia tecnico professionale e di giudizio e responsabilità decisionali.**

**Rispetto alla tipologia di intervento si articola in:**

- **aiuto nei processi di inclusione sociale (segretariato, counselling, servizio sociale clinico, lavoro di comunità)**
- **interventi preventivo-promozionali (progettazione e implementazione di strategie e azioni per il benessere)**
- **attività di management sociale, organizzativa e di ricerca (gestione complessa dei sistemi, delle reti, dei servizi, monitoraggio e valutazione)**
- **attività direzionale, per l'osservazione, pianificazione, coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie.**


Si potrebbe quindi meglio definire le disposizioni al Comitato dei Sindaci nel seguente modo:

Il comitato dei sindaci istituisce l'ufficio di servizio sociale con funzioni di raccordo fra i cittadini e l'organizzazione dei servizi.

L'Ufficio di servizio sociale si articola nella direzione, coordinamento e livello di base da parte di Assistenti Sociali, per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- segretariato di servizio sociale professionale per l'esigibilità del diritto del cittadino alla consulenza ed all'informazione sui servizi per una piena responsabilizzazione;
- presa in carico delle domande di aiuto ed accompagnamento per il superamento del situazioni di disagio sociale;
- valutazione sociale nelle situazioni di pronto intervento sociale;
- valutazione sociale nelle situazioni di accesso ai servizi domiciliari ed alle risorse istituzionali degli enti locali anche riferite al bisogno economico;
- valutazione sociale nelle Unità Valutative Integrate.

4. **Art 5 ( funzioni della Regione): comma 3 ( formazione professionale) – ci sembra molto riduttivo ed indefinito che una tematica così importante quale la**



formazione professionale sia delegata ad una decisione futura della G.C. senza alcuna precisazione.

5. **Art 5 (funzioni della Regione): comma 4 (piani per la formazione professionale .....**) riteniamo opportuno il coinvolgimento anche degli Ordini professionali interessati nella predisposizione da parte della G.R dell'atto di indirizzo concernete le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali. Si sottolinea inoltre come non vengano menzionate le Università, quali enti formatori per eccellenza. Riteniamo che sarebbe un grave errore limitare il sistema informativo ai soli soggetti delle organizzazioni sindacali e o del terzo settore, si potrebbe incorrere nel rischio di abbassare la qualità formativa, in nome della praticità e/o dell'offerta richiesta da parte dei Comuni che tendono al risparmio delle spese di personale.
6. **Art 10 (la partecipazione): comma 2,** “ *sono soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore*” sarebbe opportuno inserire anche gli ordini professionali interessati (soggetti attivi e partecipi al welfare regionale).

Infine un'ultima preoccupazione: **la tutela dei minori** - ci sembra carente il dettato normativo all'art 1, lett. D e E poiché le normative di riferimento si riferiscono per lo più alle strutture e servizi diurni da mettere in atto; la tutela dei minori è più ampia e si riferisce a politiche territoriali di interventi professionali di prevenzione e di cura ; non bastano gli enunciati di principio.

Nella fiducia e speranza di un positivo riscontro alle osservazioni presentate, si rinnova la disponibilità e la collaborazione per la realizzazione di un Welfare regionale di comunità e di vero sviluppo sociale, nell'ottica della coesione sociale.

Distinti saluti

Il Presidente

Ordine Assistenti Sociali delle Marche

*Orazio Carpe*

